



Relazione Geom. Adriano Borri Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sul nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza- PTPCT- anno 2022-2024

AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI BOLOGNA

SEDUTA IN DATA 09 GENNAIO 2023

In qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ritengo opportuno relazionare sul nuovo PTPCT elaborato con la Consulente Avv. Prof. Mirella Guicciardi, come previsto dalle Linee Guida dell'ANAC e dalla normativa vigente.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche denominato "PTPCT"), predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe e termini diversi da parte dell'ANAC, come in tale anno 2022, è il documento programmatico del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bologna (di seguito denominato anche "Collegio") che definisce la strategia di prevenzione della corruzione, fornendo una valutazione del livello di esposizione al rischio del Consiglio ed identificando gli interventi organizzativi (cd. misure) volti a prevenire il medesimo rischio ed attuare ogni forma di vigilanza e di controllo nel rispetto della legalità e della trasparenza.

Si precisa che tale adempimento dell'adozione del Piano costituisce anche un efficace strumento per la diffusione della cultura della legalità, dell'integrità all'interno del Collegio e del rispetto del codice deontologico, al fine di prevenire comportamenti illeciti sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale.

L'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 si colloca in una linea di tendenziale continuità con i precedenti Piani, già pubblicati nel sito, pur precisando che si è reso necessario operare alcuni interventi di adeguamento rispetto alle indicazioni fornite dal PNA 2019/2020 e dai relativi allegati, nonché successive integrazioni e modifiche della normativa e dei vari provvedimenti amministrativi da parte dei Soggetti preposti in materia Covid-19 e della stessa ANAC.

Tale nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo ha richiesto un adeguato approfondimento, in particolare partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento in webinar anche a livello nazionale.

Appare comunque opportuno rilevare che sono state apportate alcune modifiche e/o integrazioni con conseguente nuova valutazione del rischio secondo la metodologia in occasione della predisposizione del PTPCT 2022-2024, nel rispetto delle indicazioni ANAC (vedi esempio delibera n. 1064 del 13/11/2019, punto 2, nota 11).

L'elaborazione del Piano riflette le caratteristiche della struttura del Collegio e, quindi, proseguirà nell'anno 2023 il percorso volto alla prevenzione amministrativa del fenomeno corruttivo, avviato con il primo documento riferito al triennio 2014 - 2016 e progressivamente implementato e aggiornato con i Piani successivi.





LA METODOLOGIA SEGUITA

Lo scrivente illustra per una maggiore comprensione e condivisione la metodologia seguita nell'elaborazione del PTPCT.

Analisi del contesto

L'analisi del contesto esterno ed interno costituisce la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno di ogni Ordine e Collegio professionale in considerazione delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, ossia delle dinamiche sociali, economiche e culturali che si verificano nel territorio presso il quale essa è localizzata.

L'istante si è avvalso degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato del Consiglio, dei bilanci regolarmente approvati, delle delibere e della documentazione pubblicata nel sito e dell'ausilio del Consulente legale Avv. Prof. Mirella Guicciardi per gli aggiornamenti normativi e provvedimenti amministrativi.

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e le attività del Collegio;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Tali fasi preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di risk management. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati, nonché circolari ed istruzioni del Consiglio nazionale.

L'attività di identificazione dei rischi è stata comunque condotta in maniera capillare, analizzando i processi istituzionali e di supporto pubblicati anche nel sito nazionale del Consiglio nazionale dei geometri e dei Geometri laureati, di altri Collegi provinciali, dell'ANAC, della giurisprudenza amministrativa, dei siti ufficiali Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate (in materia di anticorruzione e antiriciclaggio) e altri Ordini e Collegi professionali con affinità ai Geometri, così pure, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi abitualmente seguita.

Si conferma che l'aggiornamento annuale del PTPC ha considerato altresì dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione del Collegio (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del Piano;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Il PTPC, che è entrato in vigore successivamente all'approvazione dell'intestato Consiglio con l'inserimento online sul sito istituzionale nella specifica area dedicata e denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", ha





una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo proroghe e termini diversi da parte dell'ANAC, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute; così pure, si dovessero evidenziare circostanze esterne e/o interne al Consiglio che potrebbero ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

Inoltre, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dal Consiglio;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico e il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

Le misure di trasparenza: Il collegamento con l'apposita sezione

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività del Collegio per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento e la violazione di normativa in materia. La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività, che verranno pubblicate nel sito anno 2023, permetterà, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali e/o irregolari.

Nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza che è demandata alla mia persona in qualità di RPCT, previa consultazione ed approvazione da parte del Consiglio, ho ritenuto opportuno integrare la sezione Trasparenza con particolare attenzione alla descrizione delle misure adottate, come previsto dalla normativa vigente ed al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese dal Consiglio per prevenire la corruzione.

Sulla scorta di quanto illustrato e l'invio del nuovo PTPCT a tutti i Consiglieri, Vi chiedo di pubblicare immediatamente sul sito web del Collegio voce Trasparenza con la finalità di favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, al fine di permettere a chiunque iscritto/a interessato/a di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare eventuali irregolarità o altro.





Nella fattispecie, preme rendere edotti i Consiglieri che i possibili eventi rischiosi potrebbero ravvisarsi nei seguenti elementi come esempi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione;
- carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio;
- mancata risposta ad accessi e/o ricorsi e/o esposti e/o altro forma di reclamo da parte degli/le iscritti/e.

La normativa antiriciclaggio art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 e successive integrazioni, prevede che "(...) gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovano e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi". Il Collegio, pertanto, non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi, ma solo poteri di segnalazione e di esecuzioni dei provvedimenti del Consiglio di Disciplina, pur rilevando comunque un monitoraggio in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Anticorruzione, Trasparenza

La nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679) In data 25 maggio 2018, è entrata in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il successivo 19 settembre 2018, anche il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o da un regolamento.





Pertanto, occorre che, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, occorre verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e altre norme applicabili. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d)8. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Così pure, eventuali esposti e/o ricorsi e/o altre forme di richieste non possono formare oggetto di pubblicazione per la riservatezza dei dati ed il trattamento dei dati sensibili.

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

ISTANZA DI ACCESSO DA PARTE DI ISCRITTI

Come già precisato nella precedente relazione anno 2021, ritengo opportuno sottolineare l'importanza della correttezza e del rispetto della normativa da parte dell'intestato Collegio in merito al gravame presentato dal **Geom. xxxxxxxxxxxx**, ove in data 14/07/2021 la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva deciso l'irricevibilità per tardività del ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006, essendo stato dedotto dalla stessa parte ricorrente che il provvedimento di parziale diniego era del 4.5.2021 ed essendo la Commissione stata adita il 20/6/2021, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data del provvedimento di parziale diniego del 4/5/2021, rilevava la propria incompetenza. Così pure, l'intestata Commissione eccepeva che l'istanza di accesso era stata proposta, ai sensi del D.lgs. 33/2013 (accesso civico), e, conseguentemente, il ricorrente aveva presentato istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove ho sempre dato riscontro tempestivamente nel rispetto della normativa, previo accertamento dei fatti ed esame della documentazione anche presso il Consiglio, sia allo stesso iscritto che al Consiglio, ed avverso il rigetto avrebbe dovuto proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi degli artt. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013 e 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per tali motivi la Commissione de quo dichiarava inammissibile il ricorso per incompetenza, come da decisione già allegata agli atti dell'intestato Consiglio e notificata regolarmente al **Geom. xxxxxxxxxxxx**.

Così pure, in data 23 settembre 2021 la Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiarava nuovamente sul secondo ricorso del **Geom. xxxxxxxxxxxx**





presso l'Ufficio del Difensore Civico Regionale dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna l'inammissibilità del ricorso per incompetenza e tardività, decisione regolarmente notificata al **Geom. xxxxxxxxxxxxxx** agli atti del Collegio.

Inoltre, si precisa che il Consiglio nazionale dei Geometri e Geometri laureati presso Ministero della Giustizia aveva convocato sia il **Geom. xxxxxxxxxxxxxx** sia il Presidente del Collegio per il reclamo citato proposto avverso le elezioni suppletive per la sostituzione di un componente il Consiglio Direttivo indette per i giorni 9-10-11 marzo 2021, fissando la seduta giurisdizionale in data 14-12-2022, in cui il Presidente ha inviato una memoria riepilogativa dei fatti, e lo stesso iscritto ricorrente non si è presentato. Si è in attesa della decisione.

Così pure, reputo opportuno segnalare che la richiesta reiterata del **Geom. xxxxxxxxxxxxxx** di poter visionare tutti i verbali negli ultimi cinque anni, legittimamente il Presidente, previa consultazione con la mia persona ed il Consulente Avv. Prof. Mirella Guicciardi, ha dato riscontro di specificare il motivo e di utilizzare il modulo fac simile pubblicato nel sito. Tale decisione è stata motivata dal fatto che le sedute ed i verbali del Consiglio riportano a volte dati sensibili e riservati per cui ho approvato la risposta, suggerendo comunque la disponibilità ad un colloquio per comprendere le motivazioni e visionare verbali con l'ausilio e la presenza di una segretaria che potesse coprire i dati sensibili o riservati.

Preme comunque precisare che, ritenendo essenziale la fattiva collaborazione, la trasparenza, e dare riscontro alle istanze degli iscritti nei termini previsti, al fine di evidenziare la correttezza dell'operato dello stesso Collegio, si era deliberato ad unanimità di precisare la gestione del Collegio e replicare all'istanza di riesame, anche se presentata ad un Soggetto diverso. In primo luogo, ho ritenuto che le motivazioni addotte a sostegno della richiesta apparivano infondate, non provate e prive di qualsiasi elemento idoneo a giustificare le affermazioni contro la guida politica di categoria e gestionale, proprio perché hanno sempre trovato il proprio fondamento e controllo di legalità, di pubblicità, di trasparenza nei bilanci sempre approvati ogni anno con relazione del Presidente del Collegio, del Tesoriere e delle relazioni del Collegio dei Revisori pubblicati nel sito, così come i bilanci sempre approvati e mai impugnati.

Inoltre, preme precisare che avevo già reso noto nella mia precedente relazione 2021 che era stato sottoposto alla mia attenzione un altro caso del **Geom. xxxxxxxxxxxxxx**, il quale in data 29 settembre 2021 lamentava l'assenza di un sistema di pagamento elettronico presso la segreteria del Collegio (bancomat o carta di credito) per il pagamento della quota annuale ed in data 27 ottobre 2021 chiedeva copia delle movimentazioni bancarie e copia della normativa applicata per la sospensione dall'Albo.

Immediatamente Il Consiglio, con la collaborazione della mia persona, delegava il Tesoriere Geom. Fabrizio Fantini a dare riscontro a tale richiesta ed in data 27 ottobre 2021 precisava che il Collegio doveva richiedere pagamenti solo attraverso il sistema PagoPa, come previsto dalla normativa vigente anche per i Collegi Professionali Provinciali in qualità di Enti Pubblici non Economici e, contestualmente, si allegava l'estratto della Legge 03/08/1949 n. 536 in. alle sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi.

In data 13 dicembre 2021 il Presidente inviava lettera formale ove precisava che la richiesta degli estratti conto bancari doveva seguire la procedura prevista per l'istanza di accesso, allegando il fac-simile ed il richiamo al sito.





Da un esame degli atti e come da conferma da parte della segreteria, il **Geom. xxxxxxxxxxxxxx** non ha mai presentato l'istanza di accesso, per cui si applica la decadenza della richiesta e per silenzio una palese rinuncia. Pertanto, preme sottolineare la liceità e la legittimità del comportamento della Segreteria e del Consiglio nei confronti dei due casi citati degli iscritti.

LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

È noto che la formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione e tramite essa il Consiglio dovrà assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. Pertanto, è stata prevista, anche per il prossimo anno, l'effettuazione di seminari webinar online e di incontri periodici con il personale dipendente ed i Consiglieri diretti ad illustrare il Codice di Comportamento (soprattutto alla luce delle nuove Linee Guida dell'ANAC) e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

CONCLUSIONI

Sulla scorta di quanto esposto, appare legittimo evidenziare che la mia persona non ha ravvisato alcuna criticità e/o violazione da parte del personale della Segreteria e dei Consiglieri componenti il Consiglio delle norme vigenti in materia.

Si ringrazia per l'attenzione e chiedo di approvare il piano.

Ringrazio il Collegio per la stima e la fiducia riposta in questi anni del mandato di Consigliere e di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché per la fattiva collaborazione nello scambio di notizie e di problematiche con soluzioni nell'interesse pubblico e degli iscritti. Tale sinergia ha permesso di svolgere la mia attività di controllo e di rispetto della legalità nell'ottica degli obiettivi e della normativa vigente.

Bologna, lì 09 gennaio 2023

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Cons. Geom. Adriano Borri

